

Allegato ^{"D"}
Rep. N. 44852
Racc. N. 22590

STATUTO DELLA FONDAZIONE ANFFAS AVEZZANO

"GIOVANNINO DI PANGRAZIO"

ART. 1 - NOME E SEDE

ANFFAS ONLUS DI AVEZZANO, si trasforma ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile, in Fondazione, modificando di conseguenza il proprio statuto nel presente ed acquisendo la nuova denominazione Fondazione ANFFAS Avezzano "Giovannino Di Pangrazio".

In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sezione altri enti del terzo settore, la fondazione dovrà aggiungere alla propria denominazione, anche l'acronimo ETS ovvero la locuzione "Ente del Terzo Settore".



La denominazione, unitamente all'acronimo o alla locuzione ente del terzo settore, costituiscono peculiari segni distintivi, che dovranno essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Intanto la Fondazione continuerà ad utilizzare l'acronimo ONLUS, conformemente a quanto disciplinato dall'ultimo articolo del presente statuto quale peculiare segno distintivo in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS.

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Avezzano. La



modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberato a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Avezzano.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire con delibera sedi secondarie operative e/o amministrative.

ART. 3 - DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ART. 4 - FINALITA'

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via stabile e principale una o più attività di interesse generale, senza scopo di lucro, avendo come particolare riferimento della propria attività le persone svantaggiate, con priorità per quelle con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, affinché sia garantito loro il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

Essa ha come scopo di operare principalmente nell'ambito della formazione professionale. Tra le finalità formative della Fondazione rientrano finalità formative e di erogazione di servizi educativi destinati ai giovani fino ai 18 anni e di formazione e ricerca del personale della scuola.

Svolge attività culturali, didattiche di formazione

extrascolastica, di promozione sociale e ricreative, di formazione continua in sanità e/o Educazione continua in medicina (ECM) e quant'altro abbia come obiettivo la crescita di conoscenza della persona umana, lo sviluppo socio culturale e il benessere collettivo.

La Fondazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.


ART. 5 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno



2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di

cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle



iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività della Fondazione dovranno essere effettuate prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

ART. 6 - ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

Le attività di cui all'articolo 5 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.

La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le politiche di carattere

regionale agli Organismi Regionali rappresentativi degli Enti aderenti alla rete associativa ed afferenti il territorio di riferimento e quelli per le politiche di carattere sovraregionale ad Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.


La Fondazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale nei modi e nei termini indicati dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale.

Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

La Fondazione osserva lo Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni assembleari di Anffas Nazionale rispetto alle linee di politiche associative, nonché, a garanzia primaria dell'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e delle persone destinatarie delle attività:

a) si uniforma al Codice di Qualità e di Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;

b) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;



c) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti di Terzo Settore facenti parte della rete associativa ANFFAS; costituire, aderire e partecipare e sostenere gli Organismi Regionali rappresentativi degli Enti del terzo Settore aderenti alla rete Anffas ed operanti nel territorio di riferimento;

d) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale e da Anffas Regione Abruzzo;

e) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;

f) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del Trattamento), l'articolo 28 "responsabile del trattamento" del Regolamento (UE) n. 2016/679.

ART. 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,


solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

ART. 8 - FONDO DI GESTIONE

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi dello Stato, di enti pubblici, di società private o di privati;
- i contributi di organismi europei e internazionali;
- le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente



destinato all'aumento del patrimonio;

- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditalamento, e non solo, per l'esercizio delle attività istituzionali;

- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;

- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

ART. 9 - FONDO NON VINCOLATO

È facoltà dei membri effettuare un versamento in un fondo non vincolato distinto dal patrimonio, concordando le modalità di una eventuale restituzione.

Il capitale versato con questa modalità non potrà essere rivalutato ed è infruttifero di interessi.

ART. 10 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La Fondazione ANFFAS "Giovannino Di Pangrazio" destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

In conformità alla normativa vigente, non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.


ART. 11 - MEMBRI

Possono diventare membri a seguito di delibera assunta con voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche che condividono le finalità e le attività di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto e contribuiscono in forma rilevante al fondo di dotazione della Fondazione nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 14 lett. m) del presente statuto.

Le persone che aspirano ad essere ammesse come membri della Fondazione devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto della Fondazione, i suoi regolamenti ed i deliberati del Consiglio di Amministrazione e forniscono espressamente il consenso al trattamento dei propri dati identificativi, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente.

I membri aderenti alla fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente della Fondazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

ART. 12 - ORGANI



8

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione

b) il Presidente della Fondazione

c) il Revisore Unico;

Tutte le cariche durano quattro anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.

ART. 13 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero di membri variabile da 3 a 7, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo di Anffas Avezzano determina il numero dei componenti del Consiglio prima della loro designazione.

Il Presidente dell'Associazione ANFFAS Avezzano, d'ora in poi denominata "l'Associazione" ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione; in via eccezionale, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può nominare per la carica di presidente della Fondazione il Vicepresidente dell'Associazione o altro componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa.

Tutti i componenti del Consiglio sono designati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, tra gli associati e non. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto per la maggioranza, compreso il Presidente, da componenti associati ad Anffas.

In caso di estinzione di ANFFAS Avezzano i componenti

vengono nominati dall'Organismo Regionale di cui
all'articolo 22 dello Statuto di ANFFAS Nazionale o, in caso
di assenza pure di esso, da ANFFAS Nazionale.


Non è previsto un particolare titolo di studio o di
specializzazione per essere amministratori; tuttavia la
carica di amministratore è subordinata alla preventiva
verifica del possesso di requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza, fermi restanti i requisiti
previsti dall'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è designato
nei trenta giorni successivi all'insediamento del Consiglio
Direttivo dell'Associazione eletto dall'assemblea di
quest'ultima.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dura in
carica quattro anni, con decorrenza dalla data della
riunione di insediamento, la quale viene convocata dal
Presidente del Consiglio uscente o, in mancanza dal
Consigliere più anziano di età anagrafica entro 30 giorni
dal completamento delle nomine di cui ai commi precedenti.

I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per
qualsiasi motivo di un consigliere, il titolare del potere
di nomina, anche eventualmente su richiesta del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, provvede a nominare il
sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale



[Handwritten signature]

del Consiglio e potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

I consiglieri possono essere revocati, con effetto immediato, da parte dell'Organo che li ha nominati, che dovrà darne comunicazione alla Fondazione anche con posta elettronica certificata.

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite salvo quanto previsto dall'art.14 punto d) del presente statuto.

ART. 14 - POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;

b) approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;

c) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;

d) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ad

uno o più componenti degli organi associativi;

e) chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari:

f) acquisire immobili;

g) aderire a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;

h) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei

programmi della Fondazione, nonché la conformità

dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;

i) garantire la rispondenza qualitativa dei servizi resi

dalla Fondazione alle persone con disabilità che ne

fruiscono, agli standard prescritti dalla normativa e dalle

linee guida di Anffas Nazionale o dal Codice di Qualità ed

Autocontrollo di Anffas Nazionale, quando adottato;

j) conferire procure generali o "ad negotia", per singoli

atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e

di spesa che dovranno essere preventivamente ed

esplicitamente definiti, nei limiti di cui all'art. 8, comma

3 punto a) del D.lgs. 117/2017;

k) nominare il Vicepresidente;

l) nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni

e conferendo i necessari poteri;

m) procedere alla accettazione di nuovi membri, stabilendo

la forma e la misura dell'apporto economico;

n) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto,

previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio

Direttivo dell'Associazione;



o) nominare eventualmente il Comitato Esecutivo di cui all'art. 17, i Comitati Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell'attività operativa, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 15 - CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- su iniziativa del Presidente di norma almeno una volta al bimestre.
- su richiesta motivata di almeno la metà più uno del medesimo.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo telefax o tramite posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata inoltrati almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori e il revisore unico in carica.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull'estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione - a pena di nullità - dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di tre quarti dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Nel caso in cui si tratti di deliberare sulla nomina di un nuovo membro della fondazione, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione - a pena di nullità - dovrà obbligatoriamente essere espressa con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio riunito in forma "totalitaria".

Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. Il Presidente ha la facoltà di invitare



[Handwritten signature]

ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

ART. 16 - PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- e) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- f) è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- g) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti è il capo del personale;
- h) gestisce, l'ordinaria amministrazione della fondazione, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa

l'attività compiuta,

i) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato;

j) cura l'esecuzione delle deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi.


3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. In caso venga meno per qualsiasi motivo il Presidente, tutte le cariche della Fondazione vanno rinnovate e nel frattempo, il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente fino all'insediamento dei nuovi organi.

ART. 17 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, ove nominato con apposita delibera che ne definisce anche la durata, è composto dal Presidente della Fondazione e da altri due membri del Consiglio di Amministrazione, designati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo, nelle forme e nei modi indicati dalla legge e con obbligo di verifica delle attività poste in essere, in



coerenza con le deleghe conferite, sue specifiche attribuzioni e/o poteri che non siano di carattere strategico come, a mero titolo esemplificativo, l'approvazione del piano gestionale annuale o pluriennale e la verifica della sua attuazione, le decisioni relative ad eventuali acquisizioni e dismissioni di servizi o beni immobili, la supervisione dei progetti più rilevanti della Fondazione e la nomina delle figure chiave dell'organizzazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, di norma ogni mese, ed ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno, o comunque su richiesta di due suoi componenti. L'invito è da recapitarsi agli aventi diritto almeno tre giorni prima della adunanza, con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima con telegramma o telefax o posta elettronica.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato relaziona in forma scritta e con cadenza periodica al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività poste in essere e ai risultati conseguiti.

I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica per la

durata del Consiglio di Amministrazione, salva diversa indicazione. Il Comitato Esecutivo può tuttavia essere sciolto anticipatamente dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera che ne indichi le motivazioni.

ART. 18 - REVISORE UNICO

Il Revisore Unico è organo monocratico di controllo interno della Fondazione, nominato dal consiglio di amministrazione.

Il Revisore deve avere i requisiti previsti all'articolo 2397, comma 2, e 2399 codice civile ed essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti.

Il Revisore Unico ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore Unico accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D,Lgs. n. 117/2017. A tali fini esso deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dal



revisore legale. Il Revisore Unico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili.

Il Revisore Unico può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

Il Revisore Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Revisore Unico provvede anche alla revisione legale dei conti.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- a) il libro dei membri;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle deliberazioni del Revisore Unico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

ART. 20 - RAPPORTI CON ANFFAS AVEZZANO

La Fondazione e l'Associazione Anffas di Avezzano collaborano alle attività ed iniziative di comune interesse, concordando le modalità nelle sedi opportune.

Il piano strategico e il programma di attività di cui all'art. 14 lett. b) dovranno essere sottoposti al preventivo parere consultivo del Consiglio Direttivo dell'Associazione Anffas Avezzano prima della loro approvazione da parte del Consiglio.

Entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione, il bilancio di esercizio della Fondazione sarà trasmesso all'Associazione Anffas Avezzano.

ART. 21 - LAVORATORI E VOLONTARI

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs.

117/2017.



La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 22 - ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale

dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole del Revisore Unico, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

ART. 23 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO



Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117, a favore dell'ANFFAS Avezzano o di altri Enti del Terzo Settore aderenti alla rete associativa di ANFFAS, con le modalità previste dalla Legge.

ART. 24 - NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

La Fondazione è da subito retta secondo il presente Statuto, ad eccezione delle clausole statutarie che necessitano dell'iscrizione della fondazione al registro unico nazionale



del terzo settore.

Di conseguenza, il riferimento nell'articolo 24 del presente statuto, all'"Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117", va inteso, fino all'iscrizione nel RUNTS, all'"organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 189 e seguenti della Legge n. 662/1996." e il riferimento a "altri Enti del Terzo Settore" dovrà intendersi a "altre onlus".

L'ultimo comma dell'articolo 1 e l'intero articolo 6 del presente Statuto, inerenti all'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale, entreranno in vigore all'atto dell'iscrizione di Anffas Nazionale nel registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione reti associative.

In ogni caso continua a seguirsi, prevalendo su diverse clausole statutarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

Al momento della trasformazione, i primi componenti del consiglio di amministrazione della fondazione saranno coloro che sono stati designati dalla trasformata Associazione Anffas onlus di Avezzano con delibera del suo Consiglio

Direttivo del 29 gennaio 2021

Tali componenti rimarranno in carica fino a quando
l'Associazione Anffas Avezzano non andrà al rinnovo delle
cariche associative e quindi attiverà la procedure di cui
all'articolo 11 del presente statuto.



*Il Segretario Generale
Cellina*



